

DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

CODICE CIVILE - LIBRO V - DEL LAVORO

TITOLO III - DEL LAVORO AUTONOMO

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 2222 - Contratto d'opera. -

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio o senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

Art. 2223 - Prestazione della materia. -

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore di opera, purchè le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Art. 2224 - Esecuzione dell'opera. -

Se il prestatore dell'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il Committente può recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 2225. - Corrispettivo -

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilita dal Giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 2226. - Difformità e vizi dell'opera. -

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al

Committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il Committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del Committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

Art. 2227 - Recesso unilaterale dal contratto. -

Il Committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore di opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Art. 2228 - Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera. -

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcune delle parti, il prestatore di opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

CAPO II

DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali. -

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli Iscritti sono demandati alle associazioni professionali (1) sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge non disponga diversamente.

Con il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli Albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto dell'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230 - Prestazioni d'opera intellettuale. -

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti, e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231 - Mancanza d'iscrizione. -

Quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un Albo o l'elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'Albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232 - Esecuzione dell'opera. -

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233 - Compenso. -

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (2) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Omissis.

Art. 2234 - Spese ed acconti-

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235 - Divieto di ritenzione. -

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera. -

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

Art. 2237 - Recesso. -

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238 - Rinvio. -

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle secio II, III e IV del capo I del titolo II (3).

(1) Ora Ordini o Collegi professionali.

(2) Ora dell'Ordine o Collegio professionale.

(3) Contengono disposizioni sui collaboratori dell'imprenditore, sul rapporto di lavoro subordinato e sul tirocinio.